



Prot. n. 15127/1.1

Castelfranco Emilia, 05/07/2023

Agli studenti/alle studentesse

Alle famiglie

All'Albo Pretorio

Al sito web dell'Istituto

Oggetto: tasse scolastiche

Le tasse scolastiche erariali sono obbligatorie nell'ultimo biennio delle scuole secondarie superiori, dopo il compimento del sedicesimo anno di età ed il conseguente assolvimento dell'obbligo scolastico.

**Le tasse scolastiche erariali si versano tramite il sistema PagoInRete (PAGOPA) direttamente all'Agenzia delle Entrate.**

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 del D.Lgs n. 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

**Tassa di iscrizione:** è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di **6,04 euro**.

**Tassa di frequenza:** deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (D.M. Finanze 16/09/1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di **15,13 euro**.

**Tassa di esame:** deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 D.M. Finanze 16/09/1954). L'importo è di **12,09 euro**.

**Tassa di diploma:** la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (C.M. 15/05/1987, n. 146). L'importo è di **15,13 euro**, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

### **Esonero dalle tasse scolastiche**

Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs n. 297/1994, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del Ministero dell'Istruzione.



Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.

Per motivi economici, con il D.M. n. 390 del 19/04/2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore ad € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni ed i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi.

Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.

### **Richiesta di rimborso tasse e contributi**

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate, presso cui l'importo è stato versato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maura Zini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93